



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 11582/2026

Roma, lì, 26/03/2026

Composta da

LUCA PISTORELLI

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

RENATA SESSA

RICCARDO NERUCCI

CARLO RENOLDI

ha pronunciato la seguente

- Presidente - Sent. n. sez. 462/2026

CC - 04/03/2026

- Relatore - R.G.N. 43658/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Torino

Udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

letta la memoria presentata dall' [REDACTED], difensore di fiducia dell'imputato con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11.9.2025, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [REDACTED], che l'aveva dichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravato, e di truffa, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice.

Firmato Da: RENATA SESSA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5960f4732671ed13 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: LUCA PISTORELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 1b82cc44e876015f



2. Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p. nonché la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione.

Difetta nel caso di specie il nesso finalistico tra l'introduzione nell'abitazione ed il susseguente furto, necessario per dirsi integrato il reato de quo.

Invero, la Corte di Cassazione, a più riprese, ha insegnato che la fattispecie di cui all'art. 624-bis c.p. è integrata solo qualora tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile vi sia un preciso e predeterminato nesso finalistico e non meramente occasionale o cagionato dallo sfruttamento di un'occasione propizia.

Non è integrato il delitto di furto in abitazione qualora il soggetto agente si sia invece introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso.

I Giudici del merito, invece, non motivando adeguatamente l'effettiva sussistenza di un nesso finalistico tra l'introduzione in canonica e il furto degli assegni, sono incorsi nel relativo vizio motivazionale e conseguente violazione di legge.

La Corte di appello, invero, desume la sussistenza della "genetica intenzione del [REDACTED] di rubare gli assegni" (e introducendosi appositamente nella canonica di [REDACTED] per commettere il furto) sulla base di alcune intercettazioni captate in giorni successivi alla data del furto in cui gli imputati disquisivano con un terzo soggetto circa la falsificazione delle firme del Parroco.

Come già precisato in ricorso, le predette intercettazioni evidenziano al limite una condotta *post delictum* (ossia il furto semplice) finalizzata a conseguire l'effettivo profitto del reato, altrimenti non si sarebbe trattato che dell'innocuo furto di "pezzi di carta".

Si legge poi nella motivazione d'appello, che i due soggetti avrebbero fatto allontanare il parroco a turno con la scusa di bere un bicchiere d'acqua; orbene, tale circostanza, secondo la Corte territoriale, proverebbe al di là di ogni ragionevole dubbio la sussistenza di un pregresso accordo tra i due circa il furto degli assegni.

Tale argomentazione è, all'evidenza una mera affermazione apodittica di stile, di una mera deduzione della Corte, non corroborata né da effettivi elementi probatori a sostegno né da una concreta motivazione che argomenti la conclusione della sussistenza del nesso finalistico, ben potendo l'intenzione di rubare gli assegni essere scaturita dalla circostanza della loro visione una volta introdottisi all'interno dell'abitazione.

Infine, appare necessario un breve cenno circa l'introduzione nella canonica mediante l'inganno.



E se è vero che qualora il consenso circa l'introduzione nell'abitazione venga carpito con l'inganno è da ritenere integrata la fattispecie di cui al 624-bis c.p., la giurisprudenza parla di consenso viziato dall'inganno circa l'introduzione nell'abitazione e non parla di generico inganno o fine truffaldino.

La giurisprudenza è chiara nel sottolineare che l'inganno deve viziare il consenso della persona offesa circa l'ingresso nell'abitazione, che deve essere finalisticamente strumentale a commettere il furto.

Nel caso di specie, in primo luogo, non è assolutamente possibile affermare che il consenso del parroco sia stato viziato circa l'ingresso dell'imputato nella canonica: [REDACTED], ci dicono le sentenze di merito, era soggetto noto a [REDACTED] ed era stato invitato ad entrare per prelevare gli estintori da mantenere.

A nulla rileva l'effettiva sussistenza della truffa (oggetto di specifico e successivo motivo di gravame).

[REDACTED] si è introdotto nella canonica con l'intento di prelevare gli estintori (circostanza corrispondente al vero anche a mente delle sentenze) per eseguirne la manutenzione: il consenso del parroco circa l'ingresso dell'imputato non è quindi viziato da alcunché.

Appare lampante, perciò, che il furto degli assegni è stato dettato dalla mera occasionalità e che non si possa ritenere sussistente alcun nesso finalistico con l'introduzione di [REDACTED] nella canonica.

Le sentenze di merito, sul punto, sono totalmente carenti dal punto di vista della motivazione, limitandosi semplicemente a ritenere gli artifici e raggiri relativi all'asserita truffa elementi sufficienti a ritenere viziato il consenso di [REDACTED] circa l'ingresso in canonica dell'imputato.

Gli artifici e i raggiri della asserita truffa (oggetto, peraltro, di specifico e differente capo di imputazione nonché di specifica e separata condanna), non hanno infatti riguardato in alcun modo le modalità di ingresso nell'abitazione del parroco; il [REDACTED] (peraltro, lo si ribadisce, soggetto già conosciuto da [REDACTED]) non ha mai celato o travisato in alcun modo la propria qualifica soggettiva o la ragione per cui si è recato presso lo stesso.

Sono, peraltro, i medesimi Giudici del merito che escludono di fatto il nesso finalisticamente strumentale alla commissione del furto, laddove sostengono che l'imputato si è introdotto nel domicilio della parte offesa al fine di commettere la truffa oggetto anch'essa di condanna e non certo per commettere il furto, avvenuto invece per mera occasionalità.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 640 c.p. in relazione all'art. 606 c. 1 lettera b) c.p.p.; nonché la



manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 606 lettera e) c.p.p.

La Corte di Appello ha confermato che [REDACTED] era solito recarsi due volte l'anno da [REDACTED] [REDACTED] per la manutenzione degli estintori, cosa che in passato era effettivamente accaduta più volte.

Questa volta, tuttavia, il prezzo della prestazione era più elevato rispetto al solito.

Nessun artificio o raggirio è stato posto in essere da [REDACTED], che ha semplicemente offerto una prestazione ad un costo non di mercato, che tuttavia è stata accettata dal parroco senza trattative od obiezioni: il tutto, perciò, deve essere ricondotta ad una mera eventuale questione civilistica.

Del tutto ininfluyente, invero, appare la circostanza che il [REDACTED] si sia presentato a [REDACTED] [REDACTED] come dipendente della [REDACTED] essendo specificato anche nella sentenza d'appello che il [REDACTED] era solito recarsi dalla parte offesa due volte all'anno per tale incombente, con la conseguenza che tale qualifica (dipendente della [REDACTED]) è una circostanza del tutto neutra, non certamente utile o utilizzata dall'odierno imputato per indurre in errore [REDACTED] [REDACTED] circa la professione del [REDACTED].

Come del tutto ininfluyente è che successivamente sia stata emessa una falsa fattura con nome e partita IVA della inesistente società.

La persona offesa, solo in seguito, ha effettuato degli approfondimenti circa l'effettivo valore di mercato della prestazione che aveva pagato (cosa che a ben vedere poteva benissimo fare prima di acconsentire, far prelevare e mantenere gli estintori e pagare).

Nessun artificio o raggirio è stato quindi posto in essere per viziare il consenso di [REDACTED] [REDACTED] alla stipula del contratto con l'odierno imputato.

Quanto, poi, all'effettiva esecuzione della prestazione (la manutenzione degli estintori) tanto la sentenza di primo grado che di secondo grado non motivano, se non con mere affermazioni di stile manifestamente illogiche: si deve, dunque, presumere, in assenza di elementi tali da far ritenere il contrario, che la stessa prestazione d'opera sia stata effettivamente eseguita dal [REDACTED], come tutte le volte precedenti.

Ne deriva, che in presenza dell'effettiva prestazione di cui ha beneficiato la persona offesa, è palese l'assenza, da un lato, dell'ingiusto profitto a favore del [REDACTED] e, dall'altro, del danno a carico di [REDACTED] [REDACTED], entrambi elementi costitutivi del reato di truffa.

Le sentenze di merito, invero, pur apoditticamente affermando che "è logico desumere che nessuna prestazione vi è mai stata" (cfr. sentenza di primo grado pagina 11), non hanno in alcun modo affrontato e verificato l'effettiva esecuzione



della manutenzione degli estintori da parte dell'odierno imputato, né fornito alcuna prova, circa la sua insussistenza.

3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni e dell'art. 127 c.p.p. - in assenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato, pur presentando tratti di inammissibilità.

1.1. Il primo motivo reitera argomenti che sono stati già adeguatamente affrontati e superati non solo dalla Corte di merito ma anche dal giudice di primo grado. Esso, peraltro, attraverso i vizi denunciati, mira a sollecitare una rivalutazione in fatto e probatoria non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Esso, nella parte in cui assume che sia stata valutata erroneamente la componente del consenso del parroco all'ingresso nella sua abitazione, omette di considerare che l'introduzione nell'ufficio annesso alla casa del parroco, in cui fu poi perpetrato il furto, fu comunque realizzata a seguito dell'inganno iniziale posto in essere da [REDACTED] e dal suo complice [REDACTED]. La incontrovertibile sussistenza di tale inganno, consistito nel presentarsi al parroco come operatori del servizio antincendio per conto di una ditta specializzata inesistente (la [REDACTED]), non può certo essere invocato - come efficacemente indicato dal P.G. nella requisitoria scritta - per sostenere che l'ingresso non fu abusivo per il solo fatto che l'artificio era al più preordinato alla perpetrazione della truffa, ma consapevolmente assentito. Di tanto ha adeguatamente dato conto la sentenza impugnata che ha evidenziato come [REDACTED] unitamente al suo complice [REDACTED], nel presentarsi al parroco finsero di essere dipendenti della ditta [REDACTED] ed in virtù di tale circostanza si introdussero nella canonica e presero in carico gli estintori per procedere a quella che fu, nei fatti, un'apparente manutenzione (esauritasi nel portare gli estintori presso la propria autovettura situata nei pressi, per poi restituirli dopo pochi minuti al parroco).

Nella sentenza di primo grado si era per altro verso già evidenziato come il fatto che uno dei due uomini fosse stato riconosciuto dal [REDACTED] come il soggetto che negli anni precedenti si era presentato per effettuare un analogo controllo antincendio non potesse indurre a ritenere che la prestazione era stata effettivamente eseguita nel caso di specie, non potendosi neppure escludere che anche i precedenti accessi all'abitazione fossero stati ideati e realizzati per truffare l'anziano parroco visto che



come lamentato dalla persona offesa tali addetti andavano da lui evidenziando continui problemi ed aggiungendo sempre nuovi estintori, il che a lui era apparso già all'epoca eccessivo. Circostanza quest'ultima che consente di ritenere definitivamente acclarato che il parroco, già in dubbio sull'affidabilità dei due uomini, si fosse in realtà deciso a farli entrare proprio perché si erano presentati nella veste di addetti alla manutenzione degli estintori facendo il nome di una ditta specializzata.

In buona sostanza il Tribunale riteneva di poter concludere che non solo era stato preteso e versato un prezzo del tutto sproporzionato e fuori mercato ma che la prestazione in realtà, nel caso di specie, non era stata nemmeno eseguita.

Quanto, poi, al nesso finalistico tra l'introduzione nella canonica ed il furto degli assegni ivi rinvenuti, esso non appare seriamente contestabile alla luce della puntuale ricostruzione svolta dai giudici di merito secondo cui la perpetrazione del furto non fu dettata dall'occasione venutasi per caso a creare una volta che i due complici si introdussero nella parrocchia. Le conformi pronunce di primo e secondo grado hanno già messo in evidenza, con argomentazione adeguata e non affatto illogica, come l'intesa con cui i due complici agirono fosse piuttosto sintomatica del fatto che il loro piano contemplasse anche la possibilità di impossessarsi di denaro o beni equipollenti, che, d'altronde, il tipo di truffa avuta in mente, implicante una controprestazione economica, ben avrebbe potuto far emergere.

Sicché il motivo che assume che il consenso all'ingresso non sarebbe stato viziato e che in ogni caso l'artificio adoperato non sarebbe stato direttamente funzionale al furto è in definitiva, nel suo complesso, infondato.

2. Il secondo motivo, sulla truffa, omette di confrontarsi adeguatamente con la motivazione dei giudici di merito che hanno messo in rilievo che proprio l'essersi falsamente presentato, il ricorrente unitamente al suo complice, come dipendente di una ditta del servizio antincendio, l'avere verosimilmente anche simulato la esecuzione della prestazione avente ad oggetto la revisione degli estintori, emettendo una falsa fattura con nome e partita IVA della inesistente società, si siano risolte in circostanze che hanno avvalorato agli occhi della vittima la legittimità della ingente somma pretesa, così inducendola in errore, con conseguente suo danno e vantaggio del ricorrente.

Né potrebbe assumere un qualche rilievo dirimente in senso contrario il fatto evidenziato in ricorso, che il [REDACTED] si fosse già in precedenza recato dalla parte offesa per la verifica degli estintori, dal momento che l'utilizzo nel caso di specie dei suindicati stratagemmi, in particolare la spendita della qualifica di dipendente della [REDACTED], ossia di una ditta specializzata del settore, connota la vicenda in esame di quel



carattere truffaldino che evidentemente nelle precedenti occasioni, delle quali si ignorano peraltro le specifiche caratteristiche, non venne in luce.

Sicché non può ritenersi in alcun modo una circostanza neutra, quella dell'utilizzo della qualifica di manutentore specializzato operante per una determinata ditta, che ebbe, unitamente al rilascio di una fattura falsa con nome e partita IVA della inesistente ditta, sicura incidenza quanto meno sulla entità della somma pretesa e sborsata dal parroco. E ciò è sufficiente per ritenersi integrato il reato di truffa.

3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4/3/2026.

Il Consigliere estensore
Renata Sessa

Il Presidente
Luca Pistorelli

